

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
6 dicembre 1963.

**Aumento del contributo dello Stato a favore del Consorzio provinciale di rimboschimento di Campobasso.**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visto l'art. 75 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e sulla riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Visto il regio decreto 18 dicembre 1902, n. 569, con il quale venne costituito tra lo Stato e la provincia di Campobasso un Consorzio per il rimboschimento e la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati dei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici nella predetta Provincia;

Visto il decreto presidenziale 3 dicembre 1948, con il quale il contributo statale a favore di detto Consorzio venne elevato fino a L. 100.000 annue;

Visto la deliberazione n. 802, in data 27 maggio 1963, con la quale la Giunta provinciale di Campobasso ha determinato di aumentare il contributo annuo della Provincia a favore del Consorzio di rimboschimento da L. 100.000 a L. 500.000 per un periodo di dieci anni;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

**Decreta:**

Il contributo dello Stato a favore del Consorzio di rimboschimento, costituito tra lo Stato e la provincia di Campobasso con regio decreto 18 dicembre 1902, numero 569, viene elevato — a decorrere dall'esercizio finanziario 1963-64 e fino all'esercizio 1969-70 compreso — a L. 500.000 (cinquecentomila) annue, con l'impegno da parte della provincia di Campobasso di corrispondere al Consorzio la medesima quota annua.

Detto contributo annuo sarà prelevato sul cap. 91 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e foreste per il corrente esercizio finanziario 1963-64, e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, previa registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1963

**SEGNI**

FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1964

Registro n. 13 Corpo for. dello Stato, foglio n. 204. — D'ALENA

(2542)

**DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1964.**

**Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del comune di Monte di Procida (Napoli).**

**IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE**  
DI CONCERTO CON

**IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE**

Visto l'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Napoli per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 12 ottobre 1959 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Monte Procida (Napoli);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge, all'albo del comune di Procida;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Precisato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica, costituisce, nel suo insieme, un complesso di immobili aventi valore estetico e tradizionale;

**Decreta:**

L'intero territorio del comune di Monte di Procida (Napoli), esclusa l'area interessata alla costruzione del porticciolo di Acquamorta, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Napoli.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Monte di Procida provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 gennaio 1964

p. Il Ministro per la pubblica istruzione  
FENOALTEA

Il Ministro per la marina mercantile  
SPAGNOLI

**Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Napoli**

*Verbale n. 41 (Stralcio)*

L'anno millenovecentocinquantanove il giorno 12 ottobre, alle ore 9, nella sede della Soprintendenza ai monumenti di Napoli, palazzo Reale, si è riunita la Commissione.

Sono presenti:

Ceriani dott. Ettore, presidente;

Pacini prof. Riccardo, soprintendente ai monumenti;

Dentice d'Accadia avv. Domenico, rappresentante degli agricoltori;

De Pascale arch. Antonio, rappresentante dei professionisti ed artisti.